



REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16-17 APRILE 2010

DISPOSIZIONI GENERALI

I Doveri generali

- [1] Le Società, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.

II Regolamenti

- [1] Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.
- [2] Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla FIP. Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della FIP.

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo

- [1] L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte Federale ai sensi dell'art. 46 comma 3 dello Statuto.
- [2] Nell'applicare il Regolamento Esecutivo, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
- [3] Ogni termine, fissato nel giorno e nell'ora dai Regolamenti Federali, si riferisce al giorno e all'ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
- [4] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
- [5] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative Federali.

IV Definizioni

- [1] Con il termine "Società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.
- [2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo Federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società.

- [3] Con il termine "atleta" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.
- [4] Con il termine "Presidente di Società" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.122 del Regolamento Organico.
- [5] Con il termine "allenatore" o "preparatore fisico" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del CNA.
- [6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme CIA per la direzione di una gara.
- [7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del CIA abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

PARTE PRIMA

TESSERAMENTO GIOCATORI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Tesseramento federale

- [1] Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
- [2] Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- [3] L'atleta può partecipare a gare soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
- [4] L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme Federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
- [5] Il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

- [1] Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della FIP, allegato in appendice al presente Regolamento, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica e/o competitiva, della pallacanestro.
- [2] L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
- [3] E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
- [4] Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
- [5] Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
- [6] Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

Art. 3 Categorie degli atleti

- [1] Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) atleti di divisione nazionale;
 - b) atleti di divisione regionale.
- [2] In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
 - a) atleti senior;
 - b) atleti giovanili.

Art. 4 Atleta non professionista

- [1] E' qualificato "non professionista" l'atleta che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.
- [2] Per l'atleta, così come definito al comma [1] del presente articolo, è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.
- [3] Esclusivamente per l'atleta tesserato, così come definiti al comma [1] del presente articolo, possono essere riconosciuti, per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, amichevoli, Coppa Italia e Tornei, erogazioni, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe di appartenenza riconosciute.
L'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
- [4] L'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale.
- [5] Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza degli atleti e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benessere da parte degli Organi Federali Competenti.

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento

- [1] Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell'ambito del sistema FIPonline.
Non sono soggette alla procedura di firma digitale le modalità di tesseramento disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31.
Il Dispositivo di Firma Digitale viene rilasciato dai competenti Organi federali al Legale rappresentante della Società e, su espressa richiesta di quest'ultimo, può essere rilasciato anche al Dirigente Responsabile.
- [2] Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali e, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta.
- [3] L'atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.
- [4] L'apposizione della firma digitale da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata equivale alla firma autografa dello stesso e certifica la presenza agli atti della Società che tesserava l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.
La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato.

Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata.

Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:

Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura Federale;

Presidente Federale o suo Delegato;

Segretario Generale o suo Delegato;

Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento di Giustizia.

- [5] Le procedure di tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale e contenute nel manuale "procedure tesseramento DFD".
- [6] Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tessera l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative Federali.
- [7] Il tesseramento effettuato con dispositivo di firma digitale (DFD), o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.
- [8] Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tessera.
- [9] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente regolamento.

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento

- [1] Nel corso della stessa stagione sportiva un atleta può usufruire di un numero massimo di due operazioni di tesseramento, fino a quando non viene inserito in lista elettronica per gare di Campionato. Dopo che l'atleta è stato inserito in lista elettronica per gare di Campionato, potrà effettuare solo una ulteriore operazione di tesseramento. Il rinnovo di autorità, il primo, il nuovo tesseramento ed il passaggio di categoria di atleti rinnovati d'autorità non sono considerati nel limite di cui sopra.
I termini perentori entro cui espletare ogni operazione di tesseramento sono definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA).
- [2] Le Società partecipanti a Campionati Nazionali e Regionali, possono tesserare gli atleti nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle "Disposizioni Organizzative Annuali".
Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati mai inseriti in una lista elettronica di qualsiasi Campionato Federale o comunque abbiano partecipato a gare.
- [3] Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 2 (due) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica nella medesima stagione.
L'atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 2 (due).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
- [4] Campionati Giovanili:
Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 2 (due) atleti già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.

Art. 7 Unicità del tesseramento

- [1] Ogni atleta può essere tesserato per una sola società.
- [2] Nei casi di infrazione, l'atleta è perseguibile ai sensi dell'art.2 del Regolamento di Giustizia.

TITOLO II

TESSERAMENTO ATLETI UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI

Art. 8 Uffici competenti

- [1] Sono competenti al tesseramento:
- a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento degli atleti di divisione nazionale, per il primo tesseramento degli atleti a norma degli articoli 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 R.E., per il tesseramento a norma degli articoli 15, 16, 17 e 19 R.E. e per il tesseramento degli atleti giovanili delle società professioniste;
 - b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento degli atleti di Divisione Regionale, esclusivamente per Società che abbiano la propria sede e partecipino a Campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.

Art. 9 Tesseramento per rinnovo d'autorità

- [1] I rinnovi d'autorità nazionali e regionali, possono essere effettuati solo attraverso il sistema FIPonline entro i termini di scadenza di tesseramento annualmente stabiliti dal Consiglio Federale e comunque successivamente il rinnovo dell'affiliazione. Una volta effettuati e confermati definitivamente i rinnovi online e decorso il termine ultimo per effettuarli, non è più possibile modificare le scelte operate.
- [2] L'atleta non rinnovato, ha diritto di richiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi Società nei tempi e con le modalità annualmente stabilite dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio Federale.
- [3] Gli atleti rinnovati nazionali di Società che, rinunciano o vengono escluse dal Campionato Nazionale, prima del suo inizio, verranno automaticamente rinnovati come atleti regionali per la stessa società.

Art. 10 Tesseramento Nazionale

- [1] Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.20, 23 e 24 R.E., è consentito per gli atleti che abbiano i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile;
 - b) cittadinanza straniera che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai Campionati Italiani di attività giovanile.
- Il Campionato under 21 non è considerato un Campionato Giovanile.

Art. 11 Passaggi di categoria

- [1] E' consentito nel rispetto dell'articolo 10, alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi, per tali Campionati, delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali per la medesima Società secondo quanto previsto al successivo comma 5.
- [2] La Società che intende effettuare il passaggio di categoria, deve utilizzare la procedura di tesseramento con firma digitale entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta.
- [3] Il Legale rappresentante della Società che tessererà l'atleta, con la sottoscrizione del modulo attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), certifica l'esistenza agli atti della Società del

modulo di tesseramento con le firme autografe dell'atleta e di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso di minori.

- [4] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gare e comunque, entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
- [5] Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior non rinnovati di autorità purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6.
Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti giovanili non rinnovati di autorità purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6.
Il passaggio di cui al comma 1 è sempre consentito per gli atleti senior e giovanili rinnovati di autorità.
- [6] Per gli atleti minorenni è obbligatoria l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori, come previsto nel modulo di tesseramento.
- [7] Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.34, lett. S) del Regolamento di Giustizia.

Art. 12 Primo e Nuovo tesseramento

- [1] Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell'ambito del sistema FIPonline.
- [2] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, e per gli atleti che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.
- [3] Un atleta non professionista che si tesserava per una Società professionistica senza nulla osta, a seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per una società non professionistica secondo le modalità previste dall'art.5, comma 4 R.E. Settore Professionistico.
- [4] Il Legale rappresentante della Società che tesserava l'atleta, con la sottoscrizione del modulo attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), certifica l'esistenza agli atti della Società del modulo di tesseramento con le firme autografe dell'atleta e di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso di minori.
- [5] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gare e comunque, entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

Art. 13 Tesseramento conseguente a trasferimento

- [1] Ogni atleta può trasferirsi ad altra Società solo ed esclusivamente con il nulla osta della Società per cui è tesserato.
- [2] Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell'ambito del sistema FIPonline.
- [3] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, e per gli atleti che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.

- [4] Il Legale rappresentante della Società che riceve il trasferimento dell'atleta, con la sottoscrizione del modulo attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), certifica l'esistenza agli atti della Società dello specifico modulo di tesseramento con le firme autografe dell'atleta, e di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso di minori.
- [5] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gare e comunque, entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

Art. 14 Tesseramento conseguente a prestito

- [1] Ogni atleta tesserato può essere prestato ad altra Società solo ed esclusivamente con il nulla osta della società per cui è tesserato, fatto salvo il principio che ogni atleta può usufruire comunque di massimo 2 operazioni di tesseramento conseguente a prestito.
- [2] Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell'ambito del sistema FIPonline.
- [3] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, e per gli atleti che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.
- [4] Il Legale rappresentante della Società che riceve il prestito dell'atleta, con la sottoscrizione del modulo attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), certifica l'esistenza agli atti della Società dello specifico modulo di tesseramento con le firme autografe dell'atleta e di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso di minori.
- [5] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque, entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
- [6] Al termine di ogni anno sportivo, l'atleta torna ad essere automaticamente vincolato per la Società di origine, e può essere rinnovato d'autorità solo dalla società che ha concesso il nulla osta per il prestito, qualora ne abbia diritto.
- [7] Non sono ammessi prestiti fra società professionistiche e non professionistiche, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 8 R.E. - Settore Professionistico.

Art. 15 Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato

- [1] L'atleta di categoria senior o giovanile tesserato per società che non si iscriva, rinunci a partecipare o venga esclusa dal campionato di categoria per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra società inviando i seguenti documenti:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
 - b) modulo di nuovo tesseramento sottoscritto e firmato dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
 - c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza;
 - d) indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
- [2] La società di appartenenza, potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica

federale, debitamente firmata, alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.

- [3] La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta;
- [4] La Commissione valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente, a mezzo casella di posta elettronica federale, e pubblicando, successivamente, sul sito Federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
- [5] L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto dal comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere, né ceduto in prestito, né trasferito.
- [6] Se le ipotesi previste al comma 1 si verificano a campionato già iniziato, l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento, il tesseramento per altra società nel rispetto dei termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali e dopo la pubblicazione del provvedimento.
- [7] L'atleta tesserato in prestito con la società rinunciataria, anche se ha preso parte a gare di campionato, rientra automaticamente nelle disponibilità della società di appartenenza e può giocare con la stessa oppure può tesserarsi per altra società secondo i limiti di cui all'art.6.
- [8] L'atleta prestato ad altra società prima della rinuncia, mancata iscrizione od esclusione, può esercitare la facoltà prevista al comma 1 solo dopo il termine dell'anno sportivo.
- [9] L'atleta prestato ad altra società dopo la rinuncia, mancata iscrizione od esclusione, rimane vincolato con la società di appartenenza e non può presentare istanza di tesseramento prevista al comma 1.

Art. 16 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione

- [1] L'atleta di categoria senior o giovanile, non utilizzato per un intero anno sportivo, purché non sia imputabile a sua colpa, può presentare istanza di tesseramento alla Commissione Tesseramento;
- [2] La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato, salvo che questa sia dipesa dalla omessa presentazione, da parte dell'atleta, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia agonistica che non agonistica.
- [3] La richiesta di tesseramento per altra società può essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno sportivo, inviando la seguente documentazione:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
 - b) modulo di nuovo tesseramento sottoscritto e firmato dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
 - c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza;
 - d) documentazione comprovante avvenuto versamento della relativa tassa;
 - e) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

- [4] La società di appartenenza potrà inviare le controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale, debitamente firmata, alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.
- [5] La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
- [6] La Commissione valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito Federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
- [7] L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere, né ceduto in prestito, né trasferito.

Art. 17 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta

- [1] L'atleta di categoria senior o giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure 90 giorni, se si tratta di atleta minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
- [2] L'atleta può richiedere il nuovo tesseramento per altra società, nel rispetto dei termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali, inviando la seguente documentazione:
a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
b) modulo di nuovo tesseramento sottoscritto e firmato dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza;
d) certificato storico di residenza;
e) certificato di studio o lavoro;
f) in caso di minore, documentazione comprovante il trasferimento di tutta la famiglia;
g) documentazione comprovante avvenuto versamento della relativa tassa;
h) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
- [3] La società di appartenenza potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.
- [4] La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
- [5] La Commissione valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito Federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.

- [6] L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere, né ceduto in prestito, né trasferito.

Art. 18 Tesseramento speciale

- [1] Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili, per i quali non è possibile richiedere il tesseramento per decorrenza dei termini, purché mai tesserati in precedenza, possono ottenere un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo di autorità od al trasferimento ad altra Società.
- [2] Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell'ambito del sistema FIPonline.
- [3] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, e per gli atleti che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.
- [4] Limitazioni al diritto di partecipazione ai vari Campionati Giovanili, per gli atleti che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle "Disposizioni Organizzative Annuali".
- [5] Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento degli atleti di categoria giovanile.
- [6] Il tesseramento degli atleti a norma degli articoli 26, 27, 30 e 31 R.E. deve essere effettuato presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale con sistema cartaceo.
- [7] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque, entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile

- [1] Le "Disposizioni Organizzative Annuali" stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita, a partire dal quale è consentito tesserarsi per una società affiliata alla FIP.
- [2] Al termine del primo anno sportivo, nel quale è consentito il tesseramento, l'atleta può essere trasferito ad altra Società solo dietro il rilascio del modello di prestito o di trasferimento da parte della Società di appartenenza.
- [3] Al termine del primo anno di tesseramento l'atleta può essere trasferito a titolo definitivo anche senza nulla osta della Società di appartenenza se la società richiedente versa alla FIP, all'atto del tesseramento, un contributo di trasferimento variabile in relazione al massimo campionato cui la Società partecipa il cui ammontare viene annualmente fissato dal Consiglio Federale; il contributo andrà a beneficio della Società di provenienza. Le Società satelliti devono corrispondere questo contributo di trasferimento facendo riferimento al massimo Campionato disputato dalla Società principale. La richiesta di cui trattasi, potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31 ottobre e solo se l'atleta non è mai stato inserito nella lista elettronica per le gare del Campionato Giovanile di appartenenza. Il tesseramento di un atleta deve avvenire esclusivamente tra Società partecipanti ai Campionati maschili o tra Società partecipanti ai Campionati femminili.
- [4] La Società che tesserava l'atleta, avvalendosi della norma di cui al precedente comma, non può trasferirlo per tre anni ad altra Società, salvo i seguenti casi:

- a) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento unicamente a favore della Società di primo tesseramento o di una Società appartenente a Campionato della stessa categoria o di categoria inferiore;
- b) a favore di una Società appartenente a Campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo versato dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto versare la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.
- [5] La Società che tessera l'atleta a norma degli artt. 15, 16 e 17 R.E., prelevato a sua volta da un'altra Società, che aveva ottenuto il tesseramento come previsto dal presente articolo, nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, deve versare l'eventuale differenza del contributo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma [4] lettera b), in relazione al massimo campionato a cui partecipa.
- [6] Una società che sottoscriva un nuovo tesseramento con un atleta precedentemente tesserato a norma del presente articolo nelle ultime tre stagioni sportive, dovrà versare a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo versato dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto versare la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.
- [7] Ove l'atleta non si sia tesserato nel primo anno consentito, ma in uno dei successivi, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

TITOLO III

ATLETI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO

CAPO I

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A1 FEMMINILE DI ATLETE DI CITTADINANZA STRANIERA

Art. 20 Modalità di tesseramento

- [1] Le Società partecipanti al Campionato di serie A1 Femminile possono tesserare atlete di cittadinanza extracomunitaria nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio Federale e nel rispetto delle Leggi dello Stato italiano.
- [2] Per il tesseramento delle atlete di cittadinanza extracomunitaria, le Società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
- [3] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale o inoltrate per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Nel caso di inoltro alla Lega, la stessa, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
- I documenti da inviare per le atlete di cittadinanza extracomunitaria o comunitaria sono i seguenti:
- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto non scaduto;
 - c) solo per le atlete di cittadinanza extracomunitaria copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura e copie delle ricevute dei due versamenti effettuati previsti dalla legge;
 - d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta;
 - e) nulla osta della Federazione di provenienza, da richiedere con apposito modello federale;
 - f) in caso di atlete provenienti da Federazione estera e che abbiano anche fatto parte di istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario integrare la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration".
 - g) in caso di atlete che non abbiano mai giocato in nessuna federazione affiliata FIBA ma siano provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe e con la dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposto da apposito modello federale.
- [4] L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la documentazione sia completa entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, provvederà al tesseramento.
- [5] Le atlete che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai campionati FIBA, non possono essere

tesserate fino a quando la Società cedente non elimini il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".

- [6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.
- [7] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.
- [8] Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale.

Art. 21 Decadenza o inefficacia del tesseramento

- [1] In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzata a giocare per non più di due gare. Qualora FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento decadrà immediatamente. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente.

Art. 22 Trasferimento delle atlete

- [1] Il trasferimento di atlete di cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea tesserate a norma del presente Capo I, fermo restando i movimenti a disposizione, è consentito esclusivamente tra le Società di Serie A1.
- [2] Il trasferimento di atlete di cittadinanza extracomunitaria tesserate a norma del presente Capo I è vietato.
- [3] Per le atlete di cittadinanza extracomunitaria o comunitaria non è consentito il prestito nel corso del campionato.

CAPO II

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A1 FEMMINILE DI ATLETE CHE HANNO ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA IN DEROGA ALL'ART. 10 lett. a), PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.

Art. 23 Modalità di tesseramento

- [1] Le Società partecipanti al Campionato di serie A1 Femminile possono tesserare atlete in deroga all'art.10 – lett. a) che hanno acquisito la cittadinanza italiana e sono provenienti o provenute da Federazione o Paese straniero.
- [2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale o inoltrate per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Nel caso di inoltro alla Lega, la stessa, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio tesseramento Nazionale sono i seguenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- b) fotocopia leggibile del passaporto non scaduto;
- c) certificato di cittadinanza italiana e certificato di residenza rilasciato dal Comune italiano di residenza;
- d) nulla osta della Federazione di provenienza, da richiedere con apposito modello federale;

- e) in caso di atlete provenienti da Federazione estera e che abbiano anche fatto parte di istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario integrare la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration";
 - f) in caso di atlete che non abbiano mai giocato in nessuna federazione affiliata FIBA ma siano provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe e dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposto da apposito modello federale.
- [3] L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la documentazione sia completa entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, provvederà al tesseramento.
 - [4] Le atlete che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai campionati FIBA, non possono essere tesserate fino a quando la Società cedente non elimini il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".
 - [5] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.
 - [6] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.
 - [7] Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale, anche in caso di trasferimento ad altra Società italiana.
 - [8] Per tale categoria di atlete non è consentito il prestito.

CAPO III

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A2 FEMMINILE DI ATLETE DI CITTADINANZA STRANIERA APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ATLETE CHE HANNO ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA IN DEROGA ALL'ART. 10 LETT. A), PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.

Art. 24 Modalità di tesseramento

- [1] Le Società partecipanti al Campionato di A2 Femminile, hanno la possibilità di tesserare atlete di cittadinanza straniera appartenente all'Unione Europea o atlete che hanno acquisito la cittadinanza italiana in deroga all'art.10 – lett. a).
Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale o inoltrate per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Nel caso di inoltro alla Lega, la stessa, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
I documenti da inviare sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto non scaduto;
 - c) certificato di cittadinanza italiana e certificato di residenza rilasciato dal Comune italiano di residenza;
 - d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta;

- e) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;
 - f) in caso di atlete provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe e dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in alcuna Federazione affiliata alla FIBA.
- [2] L'Ufficio Tesseramento della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la documentazione sia completa entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, provvederà al tesseramento.
- [3] Non è consentito il trasferimento a titolo definitivo o a titolo di prestito di atlete di cui al comma 2.
- [4] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.
- [5] Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale.

CAPO IV

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA

Art. 25 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera

- [1] Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera di categoria senior trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
- a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;
 - c) esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria, permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura e copie delle ricevute dei due versamenti effettuati allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.);
 - d) certificato di residenza storica per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione);
 - e) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;
 - f) in caso di atleti provenienti da Federazione estera e che abbiano anche fatto parte di istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario integrare la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration".
 - g) in caso di atleti che non abbiano mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA ma siano provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe e con la dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposto da apposito modello federale.
- L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.
- [3] Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla società che sarà tenuta a fornirli

entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa società. Tutte le operazioni di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 26 Atleti minori di 18 anni provenienti da federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA

- [1] Gli atleti minorenni provenienti da Federazione straniera affiliata alla FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dall'art. H 3.4 del Regolamento FIBA.
- [2] Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:
- a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:
- richiesta di applicazione del caso speciale, indicano per quale società estera l'atleta era tesserato in precedenza;
 - modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;
 - per atleti extracomunitari permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura e copie delle ricevute dei due versamenti effettuati allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc);
 - certificato di residenza storica per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione);
 - certificato di studio o lavoro;
 - lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - ogni altro documento richiesto da FIBA.
- b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
- quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
 - copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.
- L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
- [3] Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
- [4] Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 27 Atleti non provenienti da federazione straniera

- [1] Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
- a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;

- c) per atleti extracomunitari permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura e copie delle ricevute dei due versamenti effettuati allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.);
- d) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposta da apposito modello federale ed il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe;
- e) certificato di residenza storica per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione);
- f) certificato di studio o lavoro.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.

- [2] Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
- [3] Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 28 Atleti stranieri che acquisiscono successivamente la cittadinanza italiana

- [1] Un atleta tesserato con cittadinanza extracomunitaria o comunitaria, che acquisisce la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può mutare il proprio status, sempre per la medesima Società, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali vigenti.

CAPO V

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI ATLETI DI CITTADINANZA ITALIANA NATI O PROVENIENTI DALL'ESTERO

Art. 29 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera

- [1] Le Società affiliate, partecipanti ai Campionati Regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza italiana di categoria senior provenienti da Federazione straniera all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP inviando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) certificato di cittadinanza italiana e di residenza storica, rilasciati dal comune italiano di residenza;
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto;
 - d) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;
 - e) in caso di atleti provenienti da Federazione estera e che abbiano anche fatto parte di istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario integrare la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration".
 - f) in caso di atleti che non abbiano mai giocato in nessuna federazione affiliata FIBA ma siano provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dall'articolo H.3.12.2 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da

FIBA Europe e con la dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposto da apposito modello federale.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisito il nulla osta dalla Federazione interessata, procede al tesseramento.

- [2] Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
- [3] Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 30 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA

- [1] Gli atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera affiliata alla FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dall'art. H 3.4 del Regolamento FIBA.
- [2] Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc) inviando i seguenti documenti:
 - richiesta di applicazione del caso speciale, indicano per quale società estera l'atleta era tesserato in precedenza;
 - modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;
 - certificato di cittadinanza italiana e certificato di residenza rilasciato dal Comune di residenza;
 - certificato di studio o lavoro;
 - lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambe i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - ogni altro documento richiesto da FIBA.
 - b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando i seguenti documenti:
 - quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
 - copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.

- [3] Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
- [4] Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 31 Atleti non provenienti da Federazione straniera

- [1] Le Società affiliate, partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza italiana non provenienti da Federazione straniera all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP inviando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;

- b) certificato di cittadinanza italiana e di residenza storici rilasciati dal comune italiano di residenza;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto;
- d) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta, e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposta da apposito modello federale ed il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.

- [2] Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
- [3] Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 32 Formazione italiana

- [1] Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in lista elettronica ad almeno 14 gare. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al Campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

CAPO VI TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

Art. 33 Trasferimento all'estero di atleti italiani o stranieri

- [1] L'atleta italiano o straniero, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla osta il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della società di appartenenza.
- [2] La partecipazione a competizioni con Società straniere, non autorizzata con il suddetto nulla osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.
- [3] Qualora tale atleta desideri successivamente rientrare in Italia deve richiedere obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Società italiana, il relativo nulla osta alla Federazione estera.
L'atleta può:
 - a) essere utilizzato, una volta acquisito il nulla osta di rientro dalla Federazione estera, dalla Società di appartenenza, a condizione che questa abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
 - b) tesserarsi per altra Società, nel caso in cui la Società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
 - c) tesserarsi per una Società professionistica secondo la normativa federale vigente.

CAPO VII ALTRE NORME PER I TESSERAMENTI

Art. 34 Atleti che hanno partecipato a gare di Campionato

- [1] Non è possibile il trasferimento per squadre della Categoria Eccellenza di atleti che abbiano effettivamente partecipato ai Campionati Giovanili della stessa categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso.

Art. 35 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo

- [1] Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del Comitato Italiano Arbitri (CIA), che vi provvede secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

Art. 36 Tesseramento degli allenatori

- [1] Gli Allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (CNA) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.
- [2] Un Allenatore può essere iscritto a referto e dirigere squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al CNA e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento gare, presso lo stesso CNA, nell'osservanza di quanto fissato dalle "Disposizioni Organizzative Annuali".
- [3] Il tesseramento gare degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.
La precedente disposizione di cui al presente comma, non si applica agli allenatori tesserati in esclusiva per società che partecipano ai Campionati Nazionali professionistici e non professionistici, i quali possono essere tesserati anche per le Società satellite. Il tesseramento deve essere dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell'anno sportivo.
- [4] L'iscrizione in lista elettronica in qualità di "Capo Allenatore" nei campionati nazionali è consentito anche ad uno degli "Assistenti Allenatori", anche non in possesso della qualifica richiesta, che avrà la possibilità, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, di essere regolarmente iscritto a referto in qualità di "Capo Allenatore".
- [5] Le Società partecipanti ai Campionati professionistici possono procedere al tesseramento degli allenatori, sia utilizzando il modello cartaceo C-GA1, sia utilizzando la procedura informatica Fip On Line.
- [6] Il tesseramento degli allenatori professionisti sarà considerato finalizzato, contestualmente al ricevimento da parte degli Uffici del CNA di una copia del contratto sottoscritto tra le parti, in accordo a quanto stabilito dal Contratto Collettivo in vigore.

Art. 37 Tesseramento dei dirigenti di Società

- [1] I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla FIP con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della Società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti Federali. Il tesseramento di Dirigente di Società è obbligatorio per il Presidente, il Dirigente Responsabile, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.

Per le Società con Consiglio di Amministrazione, è obbligatorio il tesseramento in qualità di dirigente del Presidente e dell'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma.

Per le Società con Amministratore Unico è obbligatorio tesserare in qualità di dirigente l'Amministratore Unico con poteri di rappresentanza e di firma e un altro soggetto scelto tra i soci o tra i dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.

- [2] Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro 24 ore prima della gara.
- [3] Il Consiglio Federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.
- [4] Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della Società o da parte dell'interessato della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della Società.

Art. 38 Tesseramento dei medici sociali

- [1] Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in lista elettronica.
- [2] La richiesta di tesseramento andrà indirizzata all'Ufficio Affiliazioni dalle Società partecipanti all'attività nazionale ed all'Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all'attività regionale.
- [3] Per le società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.
- [4] Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società o dell'interessato.

Art. 39 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti

- [1] Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali per poter richiedere il tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono indirizzare la domanda all'Ufficio Affiliazioni, mentre le Società partecipanti a Campionati Regionali potranno rivolgersi al competente Ufficio Regionale, al fine della iscrizione in lista elettronica.
- [2] La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dall'attestato o abilitazione all'esercizio professionale e sarà trasmessa alla FIP – Commissione Organizzativa Sanitaria che, verificatane la conformità, provvederà all'iscrizione nell'Albo predisposto dalla FIP.
- [3] Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, e soggetto agli aggiornamenti specifici obbligatori. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società o dell'interessato, ovvero per inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.

Art. 40 Tesseramento dei preparatori fisici

- [1] I preparatori fisici debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (CNA) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.
- [2] Un preparatore fisico può essere iscritto in lista elettronica con squadre impegnate nei Campionati federali quando sia iscritto al CNA e la Società abbia richiesto in suo favore il tesseramento presso lo stesso CNA, nell'osservanza di quanto fissato dalle "Disposizioni Organizzative Annuali".
Per poter iscrivere a referto un preparatore fisico, è indispensabile che sia contestualmente iscritto in lista elettronica e fisicamente presente un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

- [3] Il tesseramento del preparatore fisico ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un preparatore fisico tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.
- La precedente disposizione, di cui al presente comma, non si applica ai preparatori fisici tesserati in esclusiva per Società che partecipano ai Campionati professionistici, i quali possono essere tesserati anche per le Società satellite esclusivamente per l'attività giovanile. Il tesseramento deve essere dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell'anno sportivo.

CAPO VIII INCOMPATIBILITA'

Art. 41 Incompatibilità

- [1] A norma di Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia centrali e periferici della FIP, gli arbitri e gli ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici. Inoltre i dirigenti federali ad eccezione dei Consiglieri Federali atleti e tecnici eletti ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto e gli ufficiali di campo non possono essere tesserati come atleti.
- [2] Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse società. E' fatto divieto, inoltre, a tutti i dirigenti tesserati di essere membri del Consiglio Direttivo di un'altra società fatta eccezione per la società satellite. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 40 R.G.

Art. 42 Eccezioni

- [1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento stabilito dagli artt. 35-36-37-38-39-40, sono ammesse le seguenti eccezioni:
- a) atleta - allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. La Commissione Tesseramento sentito il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un atleta od una atleta, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o atleta.
- b) atleta - dirigente
Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di dirigente della Società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o dirigente.
- Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.
- c) atleta – tesserato CIA
E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua Società.
- d) dirigente – allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.

e) preparatore fisico – atleta

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di atleta è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta formulata sull'apposito modulo federale, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come atleta, o viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o atleta.

f) preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. L'iscrizione a referto, in tale caso, è consentita solo con la qualifica di allenatore.

g) preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle Società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

Art. 43 Sospensione del tesseramento

- [1] L'atleta può richiedere alla Commissione Tesseramento la sospensione del suo tesseramento per poter svolgere l'attività di allenatore, di arbitro o di dirigente senza limitazioni. Copia della richiesta deve essere inviata anche alla Società di appartenenza. La sospensione ha durata per tutto l'anno sportivo, al termine del quale viene ripristinato il precedente inquadramento come tesserato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	1
<i>I - Doveri generali.....</i>	<i>1</i>
<i>II - Regolamenti</i>	<i>1</i>
<i>III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo</i>	<i>1</i>
<i>IV - Definizioni.....</i>	<i>1</i>
PARTE PRIMA - TESSERAMENTO GIOCATORI.....	3
TITOLO I - NORME GENERALI	3
<i>Art. 1 Tesseramento federale</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Categorie degli atleti.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Atleta non professionista.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Termini e modalità del tesseramento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 Unicità del tesseramento.....</i>	<i>7</i>
TITOLO II - UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI	6
<i>Art. 8 Uffici competenti</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 Tesseramento per rinnovo d'autorità</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 Tesseramento Nazionale.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 Passaggi di Categoria.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 Primo e nuovo Tesseramento</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 Tesseramento conseguente a trasferimento</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 Tesseramento conseguente a prestito.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 Trasferimento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia o esclusione della società dal campionato.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 Tesseramento speciale</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile.....</i>	<i>11</i>
TITOLO III - ATLETI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.....	13
CAPO I.....	13
<i>Art. 20 Modalità di tesseramento</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21 Decadenza o inefficacia del tesseramento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22 Trasferimento delle atlete</i>	<i>14</i>
CAPO II.....	14
<i>Art. 23 Modalità di tesseramento</i>	<i>14</i>
CAPO III	15
<i>Art. 24 Modalità di tesseramento</i>	<i>15</i>
CAPO IV	16
<i>Art. 25 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 26 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA</i>	<i>17</i>

<i>Art. 27 Atleti non provenienti da Federazione straniera</i>	17
<i>Art. 28 Atleti stranieri che acquisiscono successivamente la cittadinanza italiana</i>	18
CAPO V	18
<i>Art. 29 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera</i>	18
<i>Art. 30 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA</i>	19
<i>Art. 31 Atleti non provenienti da Federazione straniera</i>	19
<i>Art. 32 Formazione italiana</i>	20
CAPO VI	20
<i>Art. 33 Trasferimento all'estero di atleti italiani o stranieri</i>	20
CAPO VII	21
<i>Art. 34 Atleti che anno partecipato a gare di Campionato</i>	21
<i>Art. 35 Tesseramento arbitri e uffiali di campo</i>	21
<i>Art. 36 Tesseramento allenatori</i>	21
<i>Art. 37 Tesseramento dei dirigenti di Società</i>	21
<i>Art. 38 Tesseramento medici sociali</i>	22
<i>Art. 39 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti</i>	22
<i>Art. 40 Tesseramento dei preparatori fisici</i>	22
CAPO VIII	23
<i>Art. 41 Incompatibilità</i>	23
<i>Art. 42 Eccezioni</i>	23
<i>Art. 43 Sospensione del tesseramento</i>	24